



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 giugno 2021
(OR. en)

10135/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0161(NLE)**

**RESPR 25
FIN 509
CADREFIN 328**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 giugno 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 327 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 327 final.

All.: COM(2021) 327 final



Bruxelles, 25.6.2021
COM(2021) 327 final

2021/0161 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta si prefigge di stabilire, conformemente all'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni necessarie per definire le modalità e le procedure per la messa a disposizione delle risorse proprie.

La presente proposta risponde alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020¹, che invitavano la Commissione a valutare l'eventualità di presentare una proposta di revisione del regolamento sulla messa a disposizione al fine di affrontare alcune delle sfide relative alla messa a disposizione delle risorse proprie.

La presente proposta intende modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014² del Consiglio che, insieme alla decisione sulle risorse proprie³, stabilisce le procedure e i termini per mettere a disposizione del bilancio dell'UE le risorse proprie tradizionali, le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e le risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo.

Anche se il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio ha fornito un'ancora solida e stabile per i meccanismi di finanziamento dell'UE, sembra auspicabile migliorare le disposizioni vigenti in materia di messa a disposizione delle risorse proprie, in particolare al fine di aumentare la prevedibilità per gli Stati membri e di introdurre procedure per la risoluzione delle controversie.

La presente proposta stabilisce un sistema attentamente calibrato per garantire pagamenti regolari e tempestivi al bilancio dell'UE, che è essenziale per il buon funzionamento del sistema delle risorse proprie dell'UE, per la gestione quotidiana del bilancio dell'Unione e, a sua volta, per il funzionamento dell'UE nel suo complesso.

Una delle novità consiste in una procedura di riesame per la risoluzione delle controversie, richiesta da molti Stati membri. La procedura codifica e rafforza le norme procedurali applicabili agli scambi tra la Commissione e gli Stati membri sulla messa a disposizione delle risorse proprie. La proposta rispecchia inoltre la prassi attuale del pagamento con riserva, che apre la possibilità di avviare un'azione per arricchimento senza causa nei confronti della Commissione a norma dell'articolo 268 TFUE e dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE.

La proposta modifica le norme relative agli interessi di mora a diversi livelli. Il regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio aveva già limitato la maggiorazione degli interessi al di sopra del tasso di base a 16 punti percentuali. La presente proposta estende il massimale di maggiorazione degli interessi a tutti i casi. Con ciò si risponde direttamente alle osservazioni ricevute dagli Stati membri in merito ai tassi di interesse molto elevati previsti dal

¹ Punto 142: "Per quanto riguarda il regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie e le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, si invita la Commissione a valutare l'eventualità di presentare una proposta di revisione di tale regolamento al fine di affrontare le sfide relative alla messa a disposizione delle risorse proprie."

² Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

³ Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio per i casi di cui si aveva conoscenza già prima del 1° ottobre 2016. La proposta aumenta anche la soglia per la rinuncia agli interessi da 500 EUR a 1 000 EUR. È inoltre introdotto un termine di 10 anni alla registrazione degli importi delle risorse proprie tradizionali nella contabilità B.

Al fine di aumentare la prevedibilità dei contributi nazionali al bilancio dell'UE, la proposta modifica la rettifica dei saldi annuali e rinvia all'anno N+2 la messa a disposizione da parte degli Stati membri delle rettifiche. Tale richiesta era stata avanzata da molti Stati membri per agevolare le procedure di bilancio nazionali.

Inoltre la proposta contiene un nuovo articolo che codifica la procedura dei versamenti anticipati, anche in questo caso richiesto dagli Stati membri. La proposta ha anche introdotto la possibilità per la Commissione di istituire un conto centralizzato per le risorse proprie.

La proposta fa parte di un pacchetto più ampio che comprende il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo⁴ e le proposte di nuove risorse proprie che dovrebbero essere adottate a breve, in linea con l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020⁵.

Si propone infine di includere la Germania tra i beneficiari di correzioni forfettarie e di sopprimere il riferimento alla correzione a favore del Regno Unito.

La proposta della Commissione è illustrata più in dettaglio nella sezione 5 in appresso. La presente relazione include inoltre nella sezione 6 la valutazione, da parte della Commissione, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, richiesta nelle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020.

Le disposizioni in materia di messa a disposizione per tutte le risorse proprie dovrebbero essere fuse in occasione della loro futura revisione, comprese nuove proposte di regolamenti relativi alla messa a disposizione di nuove risorse proprie.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 322, paragrafo 2, TFUE. La proposta integra altre normative in materia di risorse proprie, quali la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio⁶, il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio⁷, il

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 15).

⁵ Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).

⁶ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 1).

regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio⁸ e il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La gestione delle risorse proprie dipende dalla corretta applicazione di altre politiche dell'Unione:

- le risorse proprie tradizionali (principalmente dazi doganali, dazi di difesa commerciale e contributi nel settore dello zucchero) sono legate all'unione doganale, alla politica commerciale comune e alla politica agricola comune;
- le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto sono collegate al mercato unico e alla politica fiscale.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 322, paragrafo 2, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

L'obiettivo della proposta è migliorare la prevedibilità per gli Stati membri nella messa a disposizione delle risorse proprie a favore del bilancio dell'UE e introdurre procedure per la risoluzione delle controversie. La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per conseguire questo obiettivo in modo soddisfacente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 322, paragrafo 2, TFUE non specifica lo strumento da utilizzare⁹. Tuttavia l'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio e l'articolo 9, paragrafo 3, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio impongono agli Stati membri di mettere le risorse a disposizione della Commissione "conformemente ai regolamenti" adottati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE.

La proposta modifica inoltre il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio relativo alla messa a disposizione delle risorse proprie. In tale contesto risulta appropriato il ricorso a un regolamento come strumento d'elezione.

⁸ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

⁹ *"Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria."*

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

In preparazione alla presente proposta, la Commissione ha presentato agli Stati membri, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti europea un questionario dettagliato per valutare il contenuto e il funzionamento pratico del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio. Le risposte al questionario hanno confermato che tale regolamento funzionava generalmente bene. Tuttavia gli Stati membri hanno anche avanzato diverse richieste di miglioramento.

La proposta è stata inoltre ispirata da una discussione approfondita del sistema a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio tenutasi in seno al gruppo "Risorse proprie" del Consiglio e da una serie di riunioni bilaterali tra la Commissione e gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Corte dei conti europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta mira a rafforzare il funzionamento del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio e, in particolare, migliora le procedure per la messa a disposizione delle risorse proprie da parte degli Stati membri. La proposta contribuisce pertanto a migliorare l'attuale sistema delle risorse proprie.

Rispetto al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, la proposta non modificherebbe le risorse umane e amministrative necessarie. Tuttavia l'estensione del massimale di maggiorazione degli interessi a tutti i casi porterà a una diminuzione delle entrate da interessi riscosse a favore del bilancio dell'UE. La sua incidenza finanziaria, basata sugli importi di riferimento degli anni precedenti (a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio), è stimata in 27,5 milioni di EUR/anno.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'applicazione della normativa in materia di risorse proprie, comprese le modalità e le procedure per la loro messa a disposizione, viene periodicamente discussa in sede di comitato consultivo delle risorse proprie.

La proposta della Commissione può essere sintetizzata come segue:

Capi I e II "Disposizioni generali" e "Contabilizzazione delle risorse proprie"

Non sono apportate modifiche a tali capi.

Capo III "Messa a disposizione delle risorse proprie"

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, è introdotta la possibilità per la Commissione di istituire un conto centralizzato per le risorse proprie. Attualmente solo gli Stati membri tengono tali conti per le risorse proprie. In futuro la Commissione dovrebbe essere in grado di modernizzare la gestione dei conti aperti a suo nome. La riduzione del numero di conti bancari utilizzati per la riscossione delle risorse proprie apporterà efficienza e consentirà un approccio comune alla gestione della liquidità.

All'articolo 10 bis, paragrafo 2, relativo alla messa a disposizione delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, è aggiunto un paragrafo specifico per consentire i versamenti anticipati caso per caso. La disposizione garantisce che tutti i costi associati al versamento anticipato siano sostenuti dallo Stato membro che lo ha effettuato.

L'articolo 10 ter, paragrafo 5, rinvia la data di messa a disposizione delle rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL degli esercizi precedenti al primo giorno feriale del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione ha informato gli Stati membri di tali importi.

L'articolo 10 ter, paragrafo 7, definisce il periodo in cui gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di rivedere la messa a disposizione della risorsa propria basata sull'IVA, mentre l'articolo 13, paragrafo 5, definisce tale periodo per le risorse proprie tradizionali.

Al fine di evitare l'accumulo di importi molto elevati di interessi, il regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio ha introdotto un massimale di maggiorazione del tasso di interesse a 16 punti percentuali in caso di ritardo nel pagamento delle risorse proprie. Tale massimale si applicava agli interessi di mora relativi alle risorse proprie dovute dopo la data di entrata in vigore di tale regolamento (1° ottobre 2016), o che erano dovute prima di tale data, qualora la Commissione o lo Stato membro interessato avessero avuto conoscenza di tali risorse proprie solo dopo tale data. Tale norma è contenuta nell'articolo 12, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio. La proposta estende il massimale di maggiorazione degli interessi ai casi ai quali non si applica il massimale attuale. Il massimale però non si applicherà agli importi di interessi già notificati a uno Stato membro prima dell'entrata in vigore della presente proposta.

L'articolo 12, paragrafo 3, propone inoltre di aumentare la soglia per la rinuncia agli interessi da 500 EUR a 1 000 EUR.

Nell'articolo 13, paragrafo 2, quinto comma, per gli importi irrecuperabili è introdotto un termine generale per il ritiro degli importi dalla contabilità separata al fine di garantire che i casi inclusi nella contabilità separata siano regolarmente riesaminati.

Infine gli articoli 6 e 10 bis sono allineati alla nuova decisione sulle risorse proprie per includere la Germania tra i beneficiari di correzioni forfettarie, e il riferimento alla correzione a favore del Regno Unito è stato soppresso da entrambi gli articoli.

Capo III bis "Pagamento con riserva e procedura di riesame"

È aggiunto un nuovo capo III bis. Con il nuovo articolo 13 bis, tale capo prevede la possibilità per gli Stati membri di mettere alcuni importi a disposizione con riserva. Questa opzione codifica la prassi attuale.

Un nuovo articolo 13 ter introduce una procedura di riesame in caso di disaccordo manifesto tra uno Stato membro e la Commissione. Questa nuova procedura prevede scadenze e obblighi chiari sia per gli Stati membri che per la Commissione. Essa garantisce un dialogo costruttivo sugli importi controversi in questione e mira a facilitare il raggiungimento di un accordo tra le due parti.

6. ALLEGATO

• **Valutazione della Commissione del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio**

In linea con il mandato del Consiglio europeo, la Commissione ha valutato nel merito il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, tenendo presente la necessità di garantire la legittimità e la regolarità dei pagamenti delle risorse proprie. Ciò è particolarmente importante anche in vista delle future nuove risorse proprie.

Nonostante i risultati complessivamente ampiamente positivi del funzionamento di tale regolamento, gli Stati membri hanno chiesto modifiche in diversi ambiti. Nel corso delle discussioni svoltesi in seno al gruppo "Risorse proprie" del Consiglio durante gli ultimi due anni, è stata rivolta particolare attenzione agli aspetti seguenti:

- norme applicabili agli interessi di mora;
- pagamenti in via provvisoria e diritti della difesa degli Stati membri;
- versamenti anticipati di risorse proprie;
- deroghe alla messa a disposizione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma;
- valutazione dei casi di inesigibilità;
- rettifiche delle risorse proprie basate sull'RNL e sull'IVA;
- fusione delle disposizioni sulla messa a disposizione delle risorse proprie.

Nel suo riesame, la Commissione ha valutato nel dettaglio tutte le questioni sollevate dagli Stati membri per quanto riguarda il funzionamento della messa a disposizione delle risorse proprie ed è giunta alle conclusioni illustrate di seguito. Tali conclusioni costituiscono la proposta di modifica che la Commissione ha adottato.

Norme applicabili agli interessi di mora

Il bilancio dell'UE dipende dall'effettuazione dei pagamenti nei tempi previsti. Gli interessi di mora costituiscono un potente incentivo a tal fine. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte confermato, da ultimo nella sentenza C-575/18 P, che l'obbligo di pagare gli interessi di mora è inscindibile dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie.

Dall'entrata in vigore del massimale di maggiorazione del tasso di interesse il 1° ottobre 2016 si osserva una significativa diminuzione degli interessi dovuti. Prima di tale data, il tasso di interesse maturava senza alcun massimale finché il capitale non veniva pagato. Con l'introduzione del massimale, la maggiorazione degli interessi è stata limitata a 16 punti percentuali per l'intero periodo di ritardo. Un campione di 22 casi in cui è stato applicato il massimale mostra una diminuzione totale di 9 milioni di EUR di interessi dovuti rispetto al metodo applicabile prima dell'introduzione del massimale. In questi casi gli Stati membri sono stati dispensati dal pagamento di un importo di interessi di mora pari all'83 % dell'importo effettivamente richiesto.

Tuttavia il massimale di maggiorazione degli interessi si applica solo ai casi successivi al 1° ottobre 2016. Per i casi di cui si aveva conoscenza già prima del 1° ottobre 2016, il massimale non si applica. Ciò ha fatto sì che in diversi casi l'importo degli interessi dovuti fosse piuttosto elevato. L'estensione del massimale a tutti i casi è associata a un rischio di azzardo morale, ma sembra comunque utile per semplificare il sistema attualmente piuttosto complesso.

Pagamenti in via provvisoria e diritti della difesa degli Stati membri

Per quanto riguarda i diritti della difesa e della tutela giurisdizionale degli Stati membri, la recente sentenza della Corte nella causa C-575/18 P conferma che la legislazione vigente in materia di risorse proprie conferisce già agli Stati membri diritti effettivi della difesa. Tuttavia, per motivi di chiarezza e trasparenza, è utile fissare termini più chiari per il dialogo e gli scambi tra la Commissione e gli Stati membri in caso di disaccordo.

Versamenti anticipati di risorse proprie

Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio non contiene una disposizione che consenta il versamento anticipato delle risorse proprie. Tuttavia vi sono stati casi, in particolare per quanto riguarda l'adozione tardiva dei bilanci rettificativi (ad esempio, AB8/2013, AB6/2016 e AB6/2018), in cui gli Stati membri, dopo aver chiesto e ottenuto l'accordo della Commissione, hanno versato i loro contributi nazionali in anticipo rispetto alla data prevista. In tali casi la Commissione non si è opposta ai pagamenti se erano rispettate condizioni specifiche. Nell'interesse della certezza del diritto, la Commissione propone di prevedere espressamente tale possibilità.

Deroghe alla messa a disposizione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma

L'articolo 13 del regolamento n. 609/2014 prevede una procedura, detta "procedura di inesigibilità", per monitorare la potenziale responsabilità finanziaria degli Stati membri per gli importi irrecuperabili di risorse proprie tradizionali superiori a 100 000 EUR. L'ultimo regolamento di modifica (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio ha introdotto all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, la possibilità per gli Stati membri di essere dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione del bilancio dell'Unione gli importi che risultano irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione. Dopo le modifiche introdotte nel 2016, nessuno Stato membro ha presentato alla Commissione un caso di inesigibilità sulla base dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma. La Commissione continua a monitorare attentamente gli sviluppi al riguardo, ma per il momento non sembra necessario o giustificato alcun cambiamento.

Valutazione dei casi di inesigibilità

La procedura di "inesigibilità" di cui all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio monitora la potenziale responsabilità finanziaria degli Stati membri per gli importi irrecuperabili delle risorse proprie tradizionali superiori a 100 000 EUR. Nell'ambito di tale procedura, la Commissione esprime il suo parere sulla questione se le risorse proprie tradizionali siano divenute irrecuperabili per motivi non imputabili agli Stati membri. L'esame delle relazioni di inesigibilità da parte della Commissione ha lo scopo di valutare il grado di diligenza dimostrato dagli Stati membri nei loro sforzi per accertare e recuperare dagli operatori economici le risorse proprie tradizionali (dazi doganali). La Commissione si è sempre adoperata per presentare tempestivamente le sue osservazioni sulle cosiddette relazioni di inesigibilità. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, la Commissione è tenuta a formulare le proprie osservazioni entro sei mesi non appena sono disponibili le informazioni necessarie. Attualmente questa è l'unica scadenza legale per la Commissione, che l'ha sempre rispettata.

La Commissione riconosce tuttavia che la valutazione dei singoli casi di inesigibilità richiede frequentemente ripetuti scambi con gli Stati membri, che potrebbero essere accelerati dagli sforzi congiunti degli Stati membri e della Commissione. Cosa ancora più importante, le richieste di riesame dei casi di contenzioso presentate dagli Stati membri a seguito della prima valutazione della Commissione non sono state finora soggette a scadenze legali e talvolta

hanno accumulato notevoli ritardi. Alla luce di quanto precede, la Commissione propone ulteriori termini vincolanti per la comunicazione con gli Stati membri.

Rettifiche delle risorse proprie basate sull'RNL e sull'IVA

Attualmente gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione le rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL degli esercizi precedenti ("saldi") il primo giorno feriale del mese di giugno dell'anno n+1. Ha luogo una redistribuzione immediata dell'importo complessivo delle rettifiche tra gli Stati membri in base alle rispettive quote della risorsa propria basata sull'RNL per evitare che gli Stati membri paghino importi più elevati in anticipo e ottengano la loro quota di redistribuzione dell'importo totale della rettifica solo mesi dopo. Tali rettifiche annuali sono del tutto neutre per il bilancio dell'UE, ma possono avere implicazioni finanziarie significative per gli Stati membri. Diversi Stati membri hanno chiesto modifiche alla procedura per migliorare la prevedibilità e agevolare le loro procedure di bilancio nazionali. È opportuno avanzare una proposta di modifica corrispondente che sposti la messa a disposizione delle rettifiche da parte degli Stati membri all'anno successivo, sebbene si riconosca che ciò ritarderà di conseguenza anche l'incasso di rettifiche negative da parte degli Stati membri. Gli Stati membri non hanno sollevato obiezioni in merito a tale ritardo.

Fusione delle disposizioni sulla messa a disposizione delle risorse proprie

La nuova decisione sulle risorse proprie in corso di approvazione negli Stati membri comprende già una nuova risorsa propria, quella basata sulla plastica, e il corrispondente regolamento del Consiglio [MAR2, 2018/0131] è stato proposto ed è all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo.

In linea con l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, la Commissione intende presentare proposte su un prelievo sul digitale, su un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e su un sistema riveduto di scambio di quote di emissione dell'UE, nonché una proposta di accompagnamento per introdurre nuove risorse proprie su tale base entro giugno 2021, in vista della loro introduzione entro il 1° gennaio 2023.

Le disposizioni in materia di messa a disposizione per tutte le risorse proprie dovrebbero essere fuse in occasione della loro futura revisione, comprese nuove proposte di regolamenti relativi alla messa a disposizione di nuove risorse proprie.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁰,

visto il parere della Corte dei conti europea,

considerando quanto segue:

1. Anche se il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio¹¹ ha fornito un'ancora solida e stabile per i meccanismi di finanziamento dell'Unione, le disposizioni in materia di messa a disposizione delle risorse proprie devono essere migliorate al fine di aumentare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure per la risoluzione delle controversie.
2. Attualmente solo gli Stati membri gestiscono conti per le risorse proprie aperti a nome della Commissione. Una riduzione del numero di conti bancari utilizzati per la riscossione delle risorse proprie sarebbe più efficiente e consentirebbe un approccio comune alla gestione della liquidità. Al fine di modernizzare la gestione dei conti per le risorse proprie, la Commissione dovrebbe essere in grado di istituire un conto centralizzato per le risorse proprie.
3. Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 non consente agli Stati membri di effettuare versamenti anticipati. Tuttavia in passato alcuni Stati membri hanno versato i contributi nazionali in anticipo, previo accordo della Commissione. Ai fini della certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare versamenti anticipati caso per caso, previa informazione della Commissione. Se uno Stato membro si avvale di questa possibilità, gli altri Stati membri, per ragioni di equità, non dovrebbero sostenere costi relativi a tale versamento anticipato, quali gli interessi negativi.

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

4. La data di pagamento da parte degli Stati membri delle rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL degli esercizi precedenti dovrebbe essere spostata al mese di marzo dell'anno successivo per migliorare la prevedibilità per le procedure di bilancio nazionali.
5. Al fine di garantire un bilancio stabile, necessario per finanziare gli obiettivi strategici dell'Unione, la procedura di calcolo degli interessi dovrebbe garantire in particolare la messa a disposizione puntuale e integrale delle risorse proprie.
6. L'attuale soglia al di sotto della quale si rinuncia agli interessi deve essere adeguata. È pertanto necessario aumentare l'importo per il quale si rinuncia al recupero degli interessi in modo da migliorare il rapporto costo/efficacia delle procedure di recupero.
7. Al fine di garantire la proporzionalità del sistema mantenendo nel contempo l'effetto deterrente, il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 limita la maggiorazione degli interessi al di sopra del tasso di base a 16 punti percentuali. Tale "massimale" di 16 punti percentuali è applicabile solo a tutti i casi di cui si è avuta conoscenza dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio¹². Di conseguenza i casi di cui si aveva già conoscenza prima dell'entrata in vigore del regolamento 2016/804, in cui sono in gioco interessi particolarmente elevati, non possono beneficiare di tale limite a prescindere dal fatto che l'importo degli interessi sia già stato notificato agli Stati membri. In tali casi gli Stati membri sono ancora tenuti a pagare importi a titolo di interessi non proporzionali all'importo del capitale dovuto. Al fine di chiarire e semplificare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, la limitazione della maggiorazione a 16 punti percentuali dovrebbe essere applicata a tutti gli importi a titolo di interessi non notificati allo Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
8. Ai fini di una sana gestione della contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, gli importi non garantiti devono essere valutati e regolarizzati entro un termine ragionevole. È pertanto opportuno modificare le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 relative agli importi irrecuperabili per introdurre un termine generale per il ritiro degli importi da tale contabilità separata, al fine di garantire che i casi inclusi in tale contabilità separata siano regolarmente riesaminati.
9. Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 contiene solo un termine all'articolo 13, paragrafo 4, che impone alla Commissione di comunicare le proprie osservazioni allo Stato membro interessato entro sei mesi dalla ricezione della relazione da parte di tale Stato membro. Al fine di dare tempestivamente seguito alle relazioni di inesigibilità e di sostenere una valutazione rapida e pienamente trasparente della decisione dello Stato membro di non rendere disponibile l'importo irrecuperabile delle risorse proprie tradizionali, è opportuno introdurre ulteriori termini procedurali per la Commissione e gli Stati membri.
10. In caso di disaccordo tra gli Stati membri e la Commissione in merito alla messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali, è opportuno formalizzare e introdurre nel regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 una procedura di riesame per migliorare la trasparenza e chiarire i diritti della difesa degli Stati membri. È inoltre opportuno

¹² Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 85).

introdurre disposizioni che rispecchino la prassi attuale del pagamento con riserva, che apre la possibilità di avviare un'azione per arricchimento senza causa nei confronti della Commissione a norma dell'articolo 268 TFUE e dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE.

11. Gli articoli 6 e 10 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbero essere adeguati per sopprimere il riferimento alla correzione accordata al Regno Unito e per includere la Germania tra i beneficiari di correzioni forfettarie in linea con la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio¹³.
12. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Tuttavia, tenuto conto dell'effetto che la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia ha sulla risorsa propria basata sull'IVA e sulla risorsa propria basata sull'RNL, tali risorse sono iscritte nella contabilità di cui al primo comma come segue:";

- (2) all'articolo 9, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Secondo le modalità definite dagli articoli 10, 10 bis e 10 ter, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o la banca centrale nazionale o su un conto centrale aperto a tale scopo dalla Commissione presso l'istituto finanziario di sua scelta. Fatta salva l'applicazione degli interessi negativi di cui al terzo comma, possono essere operati addebiti su tale conto soltanto dietro istruzione della Commissione.";

- (3) l'articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 10 bis

Messa a disposizione delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL

1. L'iscrizione della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.
2. Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e

¹³ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

del Consiglio¹⁴ e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare al massimo di due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione di un dodicesimo, o sua frazione, degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia.

Fatto salvo il terzo comma, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese dei fondi strutturali e di investimento europei nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, nel primo semestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia.

L'importo totale che gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare lo stesso mese a norma del primo e del secondo comma non può in alcun caso superare un importo corrispondente a due dodicesimi supplementari.

Trascorso il primo semestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del primo e del secondo comma.

La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo, e al più tardi sei settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del primo e del secondo comma, che ha l'intenzione di richiedere tale iscrizione.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui al paragrafo 4, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al paragrafo 5.

Uno Stato membro può, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, chiedere alla Commissione l'autorizzazione ad anticipare la messa a disposizione delle risorse proprie, in particolare nel contesto dei bilanci rettificativi alla fine dell'esercizio. Lo Stato membro presenta una richiesta debitamente motivata con un preavviso di almeno tre settimane. La Commissione valuta la richiesta tenendo conto della situazione di tesoreria e del fabbisogno di liquidità della Commissione. Lo Stato membro può effettuare il versamento anticipato solo previa autorizzazione della

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Commissione. Gli eventuali costi supplementari connessi a tale messa a disposizione anticipata sono a carico dello Stato membro che ne fa richiesta.

3. Ogni modifica del tasso uniforme della risorsa propria basata sull'IVA, del tasso della risorsa propria basata sull'RNL, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.

Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 10 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

4. I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario. La rettifica viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.
5. Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente entro le due settimane precedenti l'iscrizione relativa al mese di gennaio dell'esercizio successivo, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, iscritta nell'ultimo bilancio definitivamente adottato. La rettifica viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.
6. Non è prevista alcuna revisione successiva del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia in caso di modifiche dei dati relativi all'RNL a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.";

(4) l'articolo 10 ter è così modificato:

(a) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo.";

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

¹⁶ Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).

"7. Se lo Stato membro e la Commissione non riescono ad accordarsi su rettifiche particolari delle risorse proprie basate sull'IVA di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione a norma dell'articolo 13 ter.";

(5) l'articolo 12 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 1 000 EUR.";

(b) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 16 punti percentuali. La limitazione della maggiorazione a 16 punti percentuali si applica a tutti i casi per i quali l'importo degli interessi non sia stato comunicato a uno Stato membro prima del... *[inserire la data - la data di entrata in vigore del presente regolamento (di modifica)]*. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.";

(6) l'articolo 13 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di pagamenti scaglionati, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito. Un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 non può essere superato, indipendentemente dai ricorsi amministrativi o giudiziari o dai pagamenti scaglionati.";

(b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste. Lo Stato membro in questione dispone di tre mesi per fornire le informazioni complementari.";

(c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Se lo Stato membro e la Commissione non riescono ad accordarsi sui motivi di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione a norma dell'articolo 13 ter.";

(7) è inserito il seguente capo III bis:

"CAPO III bis

PAGAMENTO CON RISERVA E PROCEDURA DI RIESAME

Articolo 13 bis

Pagamento con riserva

1. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 7, o all'articolo 13, paragrafo 5, o in merito ad altri importi di risorse proprie tradizionali dovuti al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può, al momento

del pagamento dell'importo contestato, esprimere riserve sulla posizione della Commissione.

2. L'iscrizione sul conto a norma dell'articolo 9 del pagamento con riserva interrompe il periodo per il quale maturano gli interessi di cui all'articolo 12.

Articolo 13 ter

Procedura di riesame

1. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, o in merito ad altri importi di risorse proprie tradizionali dovuti al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione entro tre mesi dal ricevimento della stessa. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 7, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione entro due mesi dal ricevimento della stessa. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 7, tale richiesta fornisce i motivi del riesame richiesto e comprende i documenti giustificativi. La richiesta e la conseguente procedura non modificano l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione risorse proprie quando sono dovute al bilancio dell'Unione.
2. La Commissione comunica allo Stato membro entro sei mesi, a decorrere dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 1, le sue osservazioni sui motivi indicati nella richiesta. Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste. Lo Stato membro in questione dispone di tre mesi per fornire le informazioni complementari. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 7, la Commissione comunica allo Stato membro le sue osservazioni sui motivi indicati nella richiesta entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.
3. Se lo Stato membro non è in grado di fornire ulteriori informazioni pertinenti ai fini della procedura di riesame, può chiedere alla Commissione di rispondere sulla base delle informazioni disponibili. In tal caso il termine di sei mesi decorre dalla data di ricezione della richiesta.
4. Qualora uno Stato membro presenti un ricorso di annullamento contro una decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, e se la Commissione non ha ancora risposto nell'ambito della procedura di riesame relativa alla stessa rettifica dell'IVA, la Commissione sospende la procedura di riesame in attesa della sentenza definitiva della Corte di giustizia dell'Unione europea."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

**SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE
AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014

2. LINEE DI BILANCIO

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

Titoli 1 e 2 (capitolo 21) e articolo 410

3. INCIDENZA FINANZIARIA

- Proposta senza incidenza finanziaria
- La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica

L'effetto è il seguente:

(Mio EUR al primo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate ¹⁷	Periodo di XX mesi a decorrere dal gg/mm/aaaa <i>(se applicabile)</i>	Anno N
Titolo 1	-		2021
Titolo 2/ capitolo 21	-		2021
Articolo 410	<i>Da definire</i>		2021

Situazione a seguito dell'azione					
Linea delle entrate	2022	2023	2024	2025	2026
Titolo 1	-	-	-	-	-
Titolo 2/ capitolo 21	-	-	-	-	-
Articolo 410					

4. MISURE DI PREVENZIONE DELLE FRODI

Nessuna misura da adottare.

¹⁷ Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La proposta mira a rafforzare e migliorare il funzionamento del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio. Essa prevede in particolare misure amministrative volte ad agevolare la messa a disposizione delle risorse proprie da parte degli Stati membri. Tra queste figurano misure volte ad aumentare la prevedibilità della messa a disposizione delle risorse proprie, quali la possibilità di effettuare versamenti anticipati o le modifiche proposte per la determinazione dei saldi.

Entrambe le proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio. La disposizione che prevede il rinvio della messa a disposizione delle rettifiche da parte degli Stati membri all'anno successivo (N+2) è neutra in termini di bilancio, in quanto l'obbligo di pagamento degli Stati membri è semplicemente trasferito all'esercizio successivo. La determinazione globale dei saldi rimane quindi neutra per il bilancio dell'UE.

La proposta prevede inoltre alcune modifiche procedurali, codificando la procedura per il dialogo costruttivo e gli scambi tra la Commissione e gli Stati membri in caso di controversie. Questa procedura di riesame mira a migliorare la messa a disposizione delle risorse proprie garantendo chiarezza e trasparenza nella cooperazione e nella comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri. La procedura di riesame proposta non ha alcuna incidenza finanziaria per l'Unione.

La proposta estende infine il massimale di maggiorazione degli interessi a tutti i casi. Il regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio aveva già limitato la maggiorazione degli interessi al di sopra del tasso di base a 16 punti percentuali (massimale del 16 %). Tale limitazione non si applica tuttavia ai casi di cui si aveva già conoscenza prima del 1° ottobre 2016. L'estensione del massimale a tutti i casi porterà a una diminuzione delle entrate da interessi riscosse per il bilancio dell'UE. La sua incidenza finanziaria, basata sugli importi di riferimento degli anni precedenti (a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio), è stimata in 27,5 milioni di EUR/anno.